



## **COMUNE DI PORTO CESAREO**

### **Provincia di Lecce**

#### **SETTORE I - AA.GG e TURISMO**

**ORDINANZA N. 2 del 13/03/2019**

**Oggetto: Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che**

- Le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;
- In particolare, i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente.
- A fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono, è di recentissima adozione a livello europeo la proposta di nuove norme volte alla graduale eliminazione dei prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- il D.lgs. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale", all'art. 179 stabilisce che le P.P.A.A. sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
- Gli artt. 226 bis e ter del D.lgs. 152/2006, alla luce della Direttiva Europea 2015/720, hanno introdotto nel nostro ordinamento un primo intervento di divieto e riduzione della commercializzazione e uso di materiali in plastica e, specificatamente, di borse – sacchetti.

- Seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

**Considerato che** il Comune di Porto Cesareo, in virtù della sua vocazione turistica legata alle bellezze naturalistiche, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema.

In tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Porto Cesareo si prefigge le finalità di:

- ridurre la produzione di rifiuti monouso in materiale plastico;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- salvaguardare l'ecosistema del proprio territorio quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

**Ritenuto** opportuno e necessario assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del “**marine litter**” che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso in quanto i rifiuti galleggianti e spiaggiati sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, microparticelle di origine plastica.

**Individuate** le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati:

- Riduzione graduale fino al divieto assoluto di distribuzione ed utilizzo di posate, piatti, cannuce, bicchieri, sacchetti e contenitori per alimenti in materiale plastico monouso;
- Incrementazione dell'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.

**Dato atto che** rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi di “igiene pubblica” ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

**VISTO** il D.lgs. 152 del 03/04/2006 “Codice dell'Ambiente”;

**VISTO** il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

A decorrere dal **01 Giugno 2019**, a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Porto Cesareo e agli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, **il divieto di vendita e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.**

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi comunque entro e non oltre il 01/07/2019.

## **E' FATTO OBBLIGO**

Alla luce di quanto sopra, a tutti i residenti e visitatori di questo Comune, **di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile**, con particolare riferimento alle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica quali il **Parco Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera, l'Area Marina Protetta, l' Isola**

**grande e l'insieme degli isolotti che compongono l'arcipelago cesarino, nonché il cordone dunale e gli arenili.**

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dal 01/06/2019, considerando la valenza del divieto assoluto di utilizzo e commercializzazione solo a partire dal 01/07/2019.

#### **AVVERTE**

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

#### **AVVISA**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
f.to **dr Salvatore ALBANO**